

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1824)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1971 (V. Stampato n. 2994)

**d'iniziativa dei deputati BONIFAZI, AMADEI Leonetto, ZUCCHINI,
GUERRINI Rodolfo, TOGNONI, BIAGINI, CAPONI e TANI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 1971*

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ed alle condizioni contemplate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto

ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, nelle province che saranno determinate dal Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Alla data della pubblicazione della presente legge, il Monte dei Paschi di Siena istituirà presso la propria sezione di credito fondiario, ed in aggiunta al patrimonio di questa, uno speciale « fondo di garanzia » che avrà una gestione amministrativo-contabile autonoma.

La sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena potrà emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui al precedente articolo, cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia di credito fondiario.

La misura massima in cui le cartelle fondiarie di cui al comma precedente potranno essere emesse, è regolata dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e sarà calcolata in rapporto alla consistenza dello speciale « fondo di garanzia » previsto al primo comma del presente articolo, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per un importo almeno pari alla metà della misura come precedentemente determinata, dovranno essere riservati mutui a favore delle imprese diretto-coltivatrici e delle loro cooperative e forme associative.